

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 410/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1987)** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 411/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune (1987)** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 412/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989** 11
- Regolamento (CEE) n. 413/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 414/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 14
- Regolamento (CEE) n. 415/87 della Commissione, del 10 febbraio 1987, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé e Príncipe a titolo di aiuto alimentare 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 416/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 417/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento** 24
- ★ **Regolamento (CEE) n. 418/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni di urea originarie dei paesi terzi** 25

★ Regolamento (CEE) n. 419/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2382/86 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato	26
Regolamento (CEE) n. 420/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	27
Regolamento (CEE) n. 421/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	29
Regolamento (CEE) n. 422/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1987	34
Regolamento (CEE) n. 423/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro	36
Regolamento (CEE) n. 424/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia	37
Regolamento (CEE) n. 425/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	39
Regolamento (CEE) n. 426/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	40
Regolamento (CEE) n. 427/87 della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/101/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati	43
---	----

87/102/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo	48
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU n. L 370 del 30.12.1986)	54
★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU n. L 26 del 29.1.1987)	54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 410/87 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle relazioni esterne nel settore della pesca, è opportuno che la Comunità sospenda parzialmente i dazi della tariffa doganale comune gravanti su un certo numero di prodotti della pesca, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che è pertanto opportuno aprire per il 1987 contingenti tariffari comunitari per i sebasti (*Sebastes spp.*) interi o decapitati, congelati, i merluzzi (*Gadus morhua*) interi o decapitati, congelati, i filetti di merluzzi congelati e i lati di aringhe preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 kg o più, delle sottovoci ex 03.01 B I f) 2, ex 03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 e ex 16.04 C II della tariffa doganale comune; che l'ammissione al beneficio dei contingenti aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 è subordinata, in particolare, alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine attestante che i prodotti in questione provengono da pesci appartenenti alle popolazioni del Nord Atlantico pescati nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca; che i certificati relativi a tali prodotti devono inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie *Gadus morhua*; che è opportuno pertanto aprire il

1° gennaio 1987 i contingenti tariffari in questione e ripartirli tra gli Stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando tuttavia che i prodotti considerati, di origine ben determinata, non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che, di conseguenza, è opportuno attribuire alle riserve comunitarie una parte del volume di tali contingenti, mentre il saldo di tali volumi è ripartito tra gli Stati membri secondo il loro fabbisogno prevedibile di importazioni; che per questi prodotti la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingenziale può essere stabilita come segue:

	ex 03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2 (6 000 t)	ex 03.01 B II b) 1 (24 000 t)	ex 16.04 C II (7 000 t)
Benelux	3,11	1,29	3,45
Danimarca	6,23	3,40	0,69
Germania	21,16	26,43	86,20
Grecia	0,28	0,21	0,69
Francia	13,05	12,65	0,69
Irlanda	0,28	0,13	0,69
Italia	0,28	0,28	0,69
Regno Unito	55,61	55,61	6,90

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di tali prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere rispettivamente a 5 718, 22 872 e 4 000 t;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che, tenuto conto della sensibilità del mercato della pesca esistente nel Regno Unito, è opportuno evitare di esporre tale mercato a pressioni troppo forti provocate da importazioni troppo importanti in provenienza da paesi terzi; che occorre pertanto, fermo restando il regime che sarà deciso in futuro, escludere questo Stato membro dall'obbligo di prelevare quote supplementari da alcune riserve; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che

quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri; che, tuttavia, un eventuale trasferimento in talune riserve può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri Stati membri che non possono essere coperte dai meccanismi che sono loro direttamente applicabili;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati sono sospesi ai livelli ed entro il limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo contingente in tonnellate	Aliquota dei dazi %
09.1801	ex 03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2	Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) interi o decapitati, congelati Merluzzi (<i>Gadus morhua</i>) interi o decapitati, congelati, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 2	} 6 000	3,7
09.1803	ex 03.01 B II b) 1	Filetti congelati di merluzzi (<i>Gadus morhua</i>) destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 2		
09.1805	ex 16.04 C II	Lati di aringhe, preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 kg ed oltre	7 000	10

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime preferenziale previsto ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 si applica ai pesci destinati a subire un trattamento che non si limita ad una o più delle operazioni seguenti:

- lavatura, svuotamento, taglio della coda, taglio della testa;
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati;
- calibratura;

- etichettatura;
- condizionamento;
- refrigerazione;
- congelamento;
- surgelamento;
- decongelamento, separazione.

Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente, ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di

aziende di ristoro. I prodotti di cui al numero d'ordine 09.1803 presentati individualmente o in blocco e in imballaggi immediati di contenuto netto di 4 kg o più, sono considerati come rispondenti alle condizioni previste dal presente comma. Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato, conforme al modello ripreso nell'allegato I, rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell'allegato II, che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati

nell'Atlantico del Nord, in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca. Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie *Gadus morhua*.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti. La prima parte di ciascun contingente, rispettivamente di 5 718, 22 872 e 4 000 t è ripartita tra gli Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano a:

	Contingente articolo 1 (n. d'ordine 09.1801)	Contingente articolo 1 (n. d'ordine 09.1803)	Contingente articolo 1 (n. d'ordine 09.1805)
Benelux	178	295	138
Danimarca	356	778	28
Germania	1 210	6 045	3 447
Grecia	16	48	28
Francia	746	2 893	28
Irlanda	16	30	28
Italia	16	63	28
Regno Unito	3 180	12 720	275
	5 718	22 872	4 000

2. La seconda parte di ciascun contingente, rispettivamente 282, 1 128 e 3 000 t, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, purché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

5. Tuttavia, per quanto concerne i contingenti di cui all'articolo 1, ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al Regno Unito.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i contingenti di cui all'articolo 1, ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 un eventuale trasferimento alla riserva può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri Stati membri che non possono essere coperte sia dalle loro quote iniziali, sia dalla riserva corrispondente eventualmente ricostituita conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i volumi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune al fine di garantire che i prodotti di cui all'arti-

colo 1, ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803, adempiano le condizioni riprese in detto articolo per essere ammesse al beneficio dei contingenti tariffari. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

4. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 4.

Articolo 8

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari non può essere subordinata da uno Stato membro al deposito di una cauzione destinata unicamente ad assicurare il non superamento delle quote parti previste dal presente regolamento, finché l'utilizzazione effettiva delle quote parti che qui vengono attribuite non supera il 90 % delle quote stesse.

Articolo 9

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l'estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre.

Su richiesta della Commissione, essi comunicano l'estratto delle imputazioni in periodi più brevi. Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

MODELO DE CERTIFICADO

MODEL TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNG

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MODEL CERTIFICATE

MODÈLE DE CERTIFICAT

MODELLO DI CERTIFICATO

MODEL VAN CERTIFICAAT

MODELO DE CERTIFICADO

1 Exporter (Name, full address, country) Exportateur (Nom, adresse complète, pays)	2 Number Numéro	00000	
3 Consignee (Name, full address, country) Destinataire (Nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE IN REGARD TO NORTH ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff arrangements in the European Economic Community CERTIFICAT CONCERNANT LE CABILLAUD DE L'ATLANTIQUE DU NORD (« GADUS MORHUA ») délivré en vue de l'obtention du bénéfice du régime tarifaire préférentiel dans la Communauté économique européenne		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES	9 Quantity in tonnes Quantité en tonnes	10 FOB value (*) Valeur fob (*)	
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only North Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) from the stocks of the North Atlantic Ocean fished in accordance with the provisions of the North-West Atlantic Fisheries Organization, or the North-East Atlantic Fisheries Commission. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement du cabillaud de l'Atlantique Nord (<i>Gadus morhua</i>) provenant des stocks de l'océan de l'Atlantique Nord et capturés en concordance avec les dispositions de l'Organisation de l'Atlantique du Nord-Ouest ou de la commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.			
12 Competent authority (Name, full address, country) Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)	At / À on / le (Signature) (Seal) (Sceau)		

(*) In the currency of the contract of sale
Dans la monnaie du contrat de vente.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente
Islandia Island Island Ισλανδία Iceland Islande Islanda IJsland Islândia	Customs Iceland
Noruega Norge Norwegen Νορβηγία Norway Norvège Norvegia Noorwegen Noruega	Quality Inspection Department Directorate-General of Fisheries Bergen (Norway)
Canadá Canada Kanada Καναδάς Canada Canada Canada Canada Canadá	Department of Fisheries and Oceans
Estados Unidos De forenede Stater USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti USA Estados Unidos da América	Department of Commerce Washington DC

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/87 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i merluzzi interi, salati, e i filetti di merluzzi, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune, la Comunità ha assunto l'impegno di aprire contingenti tariffari comunitari annuali a dazio zero, nei limiti rispettivi, per il 1987, di 6 000 e 4 000 t; che il beneficio del primo di questi è previsto per i pesci della specie « *Gadus morhua* »; che è opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1987 i contingenti tariffari in questione e ripartirli tra gli Stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando tuttavia che i prodotti considerati non sono specificati tal quali nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che, di conseguenza è opportuno prendere in considerazione i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, di merluzzi e filetti di merluzzi, qualunque ne sia la specie, la presenta-

zione e il modo di conservazione; che, su questa base, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingenziali può essere stabilita come segue:

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	1,63	0,04
Danimarca	1,68	0,08
Germania	2,89	0,08
Grecia	16,71	1,02
Francia	29,03	4,13
Irlanda	0,03	0,04
Italia	46,46	94,57
Regno Unito	1,57	0,04

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti i volumi contingenziali, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte dei contingenti ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa il 60 % dei volumi contingenziali;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingenziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingenziale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riservarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare

che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati, è sospeso al livello ed entro il limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo contingentale in tonnellate	Aliquota dei dazi %
09.1807	ex 03.02 A I b)	Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> , interi, salati	6 000	0
09.1809	ex 03.02 A II a)	Filetti di merluzzi, salati	4 000	0

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale non sono imputabili sui contingenti tariffari di cui al paragrafo 1.

più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. La prima parte, rispettivamente di 3 500 t e 2 450 t, viene suddivisa fra gli Stati membri; le quote, espresse in tonnellate, che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° settembre al 31 dicembre 1987, ammontano a:

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

(in tonnellate)

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	57	1
Danimarca	59	2
Germania	101	2
Grecia	585	25
Francia	1 016	101
Irlanda	1	1
Italia	1 626	2 317
Regno Unito	55	1

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

3. La seconda parte, rispettivamente di 2 500 t e 1 550 t, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza il quantitativo delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione

man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento della quota degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l'estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre.

Su richiesta della Commissione, essi comunicano l'estratto delle imputazioni in periodi più brevi. Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 412/87 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3972/86, il Consiglio ripartisce tra azioni comunitarie e azioni nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare; che inoltre il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri dette azioni nazionali;

considerando che il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, ossia il contributo annuo minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della convenzione di aiuto alimentare, conclusa per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989, può essere ripartita in ragione, rispettivamente, del 55,5 % di azioni comunitarie e 44,5 % di azioni nazionali; che la ripartizione di quest'ultima percentuale tra gli Stati membri deve essere fissata per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, che costituisce il contributo annuale minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

convenzione di aiuto alimentare, è ripartito come segue per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989:

a) azioni comunitarie: 927 700 t,

b) azioni nazionali: 742 300 t.

Articolo 2

Il quantitativo previsto all'articolo 1, lettera b), per le azioni nazionali è ripartito come segue tra gli Stati membri:

	(in tonnellate)
Belgio	41 500
Danimarca	15 600
Germania	193 500
Grecia	10 000
Spagna	20 000
Francia	200 000
Irlanda	4 000
Italia	95 400
Lussemburgo	1 400
Paesi Bassi	50 200
Portogallo	—
Regno Unito	110 700

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 413/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,23	197,59
10.01 B II	Frumento duro	43,91	265,43 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,30	175,86 ⁽²⁾
10.03	Orzo	36,57	190,23
10.04	Avena	94,86	158,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	181,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	36,57	129,82
10.07 B	Miglio	36,57	155,47 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,48	182,06 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	36,57	65,28 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,81	291,51
11.01 B	Farine di segala	68,51	261,09
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	425,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,96	312,76

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 414/87 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,18	2,18	2,18
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,88	3,88	3,88	3,88
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,90	2,90	2,90	2,90
11.07 B	Malto torrefatto	0	3,38	3,38	3,38	3,38

REGOLAMENTO (CEE) N. 415/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1987

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé e Príncipe a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che la Commissione, con la propria decisione del 27 ottobre 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore di São Tomé e Príncipe, ha assegnato a questo paese 1 250 t di cereali da fornire cif; considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.3826/85 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di forniture in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12., 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1986 ; azione n. 28/87 ⁽¹⁾.
2. **Beneficiario** : Empresa do Comércio interno « ECOMIN » — São Tomé.
3. **Luogo o paese di destinazione** : São Tomé e Príncipe.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 913 t (1 250 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24076).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110) ;
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 s di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107) ;
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ACÇÃO Nº 28/87 — FARINHA DE TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : São Tomé.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 24 febbraio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 15 marzo — 15 aprile 1987.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
3. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in São Tomé e Príncipe : BP 132, São Tomé — Tel. 21 780 — Telex 224.

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 416/87 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1987****recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/85⁽⁴⁾;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative francesi e italiane possono essere considerati normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative o per le unità amministrative limitrofe, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino aggiungendo, tra le varietà raccomandate o autorizzate per talune unità amministrative francesi e italiane e per un'unità amministrativa tedesca, determinate varietà che figurano da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa limitrofa e che soddisfano quindi alle condizioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che è opportuno completare la classificazione inserendovi una varietà di viti per uva da vino la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame; che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79, tale varietà può essere autorizzata provvisoriamente in talune unità amministrative francesi;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative italiane è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare tali varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate nelle stesse unità amministrative, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 347/79;

considerando che l'attitudine colturale di una varietà di vite raccomandata in un'unità amministrativa italiana non è soddisfacente; che è quindi opportuno eliminare tale varietà dalla classificazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che i requisiti per il mantenimento di due varietà di viti tra le varietà raccomandate in un'unità amministrativa italiana non sono più soddisfatti; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà autorizzate per la stessa unità amministrativa, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79, è opportuno completare la classificazione delle varietà di portinnesti per la Francia inserendovi una varietà la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame;

considerando che la selezione clonale in seno alla popolazione della varietà Courbu Blanc B ha consentito di distinguere senza ambiguità la varietà Petit Courbu B e di caratterizzarla in opposizione ai diversi cloni della varietà Courbu Blanc B; che, data la certezza dell'identità ampelografica della varietà Petit Courbu B, la quale consente di creare parcelle sperimentali omogenee è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti inserendovi la varietà Petit Courbu B per le stesse unità amministrative e nella stessa classe in cui figura la varietà Courbu Blanc B;

considerando che è opportuno colmare una lacuna prevedendo la classificazione definitiva, tra le varietà autorizzate, di una varietà di vite che figura tra le varietà provvisoriamente autorizzate in un'unità amministrativa francese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che alcune varietà di vini da tavola non soddisfano più alle condizioni stabilite all'articolo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79 per le varietà di viti raccomandate; che è quindi opportuno classificare tali varietà tra le varietà da uva da tavola autorizzate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità di quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue:

I. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « II. Repubblica federale di Germania » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

2. Regierungsbezirk Trier :

alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Blauer Spätburgunder N.

II. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « IV. Francia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):

6. Dipartimento delle Alpes-Maritimes :

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (****).

7. Dipartimento dell'Ardèche :

punto A :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****);

punto B :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****).

11. Dipartimento dell'Aude :

punto A :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Lilorila B, Perdea B e Semebat N,

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****);

punto B :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Lilorila B, Perdea B e Semebat N;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

12. Dipartimento dell'Aveyron :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée, Aranel B (*****), e Chasselas.

15. Dipartimento del Cantal :

punto A :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Lilorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

(****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(*****), Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

19. Dipartimento della Corrèze :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

20. Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenin B ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

24. Dipartimento della Dordogne :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

26. Dipartimento della Drôme :

punto A :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (*****) ;

punto B :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****).

30. Dipartimento del Gard :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Lilorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N, Aranel B (*****) e Gros Vert B ; la varietà Segalin N è soppressa.

31. Dipartimento della Haute-Garonne :

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) .

32. Dipartimento del Gers :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) .

33. Dipartimento della Gironde :

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) .

40. Dipartimento delle Landes :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) .

46. Dipartimento del Lot :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

47. Dipartimento del Lot-et-Garonne :

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

(****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

64. Dipartimento dei Pyrénées-Atlantique :

alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B.

66. Dipartimento dei Pyrénées-Orientales :

anziché

« Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Inoltre la varietà Tourbat B è raccomandata »,

leggi

« Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Tuttavia, la varietà Tourbat B è raccomandata e le varietà Alphonse Lavallée N e Chasselas B non fanno parte delle varietà di viti autorizzate ».

79. Dipartimento delle Deux-Sèvres :

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Lilorila B, Perdea B e Semebat N.

81. Dipartimento del Tarn :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

82. Dipartimento del Tarn-et-Garonne :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

83. Dipartimento del Var :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée e Aranel B (*****).

84. Dipartimento del Vaucluse :

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

85. Dipartimento della Vandée :

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Lilorila B, Perdea B e Semebat N.

86. Dipartimento della Vienne :

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Lilorila B, Perdea B e Semebat N.

III. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « V. Italia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):**16. Provincia di Mantova :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot grigio G, Pinot nero N e Sauvignon B.

17. Provincia di Milano :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono sopresse le varietà Ancellotta N, Freisa N e Malvasia istriana B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Ancellotta N, Freisa N, Pinot bianco B, Pinot grigio G e Pinot nero N.

22. Provincia di Trento :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chardonnay B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Chardonnay B (**).

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

26. **Provincia di Treviso :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Franconia N e Tocai rosso N.
34. **Provincia di Bologna :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate :
— è aggiunta la varietà Pinot grigio G ;
— è soppressa la sigla (*) che figura dopo le varietà Mostosa B e Terrano N.
36. **Provincia di Forlì :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono sopresse le varietà Mostosa B (*) e Terrano N (*).
40. **Provincia di Ravenna :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono sopresse le varietà Mostosa B (**) e Terrano N (***) ed è soppressa la sigla (**) figurante dopo la varietà Ancellotta N.
44. **Provincia di Grosseto :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot bianco B e Sauvignon B.
67. **Provincia di Chieti :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.
68. **Provincia dell'Aquila :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.
- IV. Al titolo II, il punto « III. Francia », numero 1, è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico):
- a) alla classe delle varietà raccomandate sono sopresse le varietà :
Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, Cèillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N ;
- b) alla classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà :
Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, Cèillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N.
- V. Al titolo IV, lettera B, il punto « III. Francia » è modificato come segue : è aggiunta la varietà Gravesac.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 417/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2134/86 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali da parte dell'organismo d'intervento; che i cereali offerti devono rispondere alle caratteristiche fisiche e tecnologiche richieste per le qualità ammissibili all'intervento; che occorre precisare, in particolare, che un cereale presentato come panificabile o per il quale sono richiesti i prezzi o le maggiorazioni applicabili a una qualità panificabile deve essere idoneo all'utilizzazione indicata; che è opportuno pertanto prevedere che, in caso di idoneità dubbia, l'organismo d'intervento provveda ad una verifica della stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

« 2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile, i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi, che sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari), in tutte le fasi del loro sviluppo e che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato. Inoltre, per i cereali presentati come di qualità panificabile, l'organismo di intervento procede, in caso di dubbio, ad una prova di germinazione. Se la facoltà germinativa è inferiore all'85 % per il frumento tenero e al 75 % per la segala, tali cereali, su richiesta dell'offerente, sono accettati dall'organismo d'intervento che versa il prezzo d'intervento diminuito, nel caso del frumento tenero, della detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽¹⁾; tuttavia, se viene adottata la prova, con soddisfazione dell'organismo d'intervento, che il cereale offerto è di qualità panificabile, tale cereale viene accettato tal quale e il prezzo d'acquisto da versare è quello stabilito per la qualità panificabile. Le spese connesse con le analisi necessarie per poter addurre la prova di cui sopra sono a carico dell'offerente.

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18 ».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica anche alle offerte presentate prima di questa data e non ancora accolte.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 418/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni di urea originarie dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento suddetto,

considerando che con decisione della Commissione 87/C 29/4⁽³⁾ del 4 febbraio 1987, l'immissione in libera pratica nel Regno Unito di urea originaria dell'URSS e della DDR è stata sottoposta a restrizione quantitativa fino al 31 dicembre 1987;

considerando che queste misure possono incidere sulle tradizionali correnti di scambio e provocare un incremento delle esportazioni verso altri Stati membri o tradursi in esportazioni indirette attraverso altri paesi terzi;

considerando inoltre che l'adozione di misure commerciali riguardanti l'urea da parte di alcuni paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti di America, rischia di provocare un notevole incremento delle esportazioni dei paesi produttori nella Comunità;

considerando che da quanto precede risulta che le importazioni di urea delle sottovoci 31.02 ex B ed ex C della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimex 31.02-15, 80, originarie dei paesi terzi, potrebbero attestarsi a un livello relativamente elevato durante il 1987 e rappresentare un'aliquota di mercato rilevante all'interno della Comunità;

considerando che le prime importazioni sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario;

considerando che le importazioni in questione rischiano di ripercuotersi negativamente sul livello dei prezzi e

quindi sui risultati finanziari dell'industria comunitaria, minacciando in tal modo di recare pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi e concorrenti;

considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse a instaurare una sorveglianza comunitaria a posteriori di queste importazioni, allo scopo di disporre quanto prima di informazioni sull'andamento delle importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di urea delle sottovoci 31.02 ex B ed ex C della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimex 31.02-15, 80, originarie dei paesi terzi, vengono sottoposte a una sorveglianza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché del presente regolamento.

Articolo 2

Le comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82 comportano le indicazioni seguenti:

- a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;
- b) il quantitativo;
- c) il valore in dogana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° febbraio al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 419/87 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2382/86 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3737/86 ⁽⁴⁾, fissa la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche ⁽⁵⁾, l'importo massimo della tassa di compensazione è determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi; che sulla base dei prezzi attualmente noti applicati sul mercato mondiale, l'importo massimo della tassa di compensazione in vigore dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2382/86 è modificata come segue:

- a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della voce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, l'importo di 182,55 è sostituito da 323,02;
- b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune, l'importo di 231,48 è sostituito da 371,95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIËSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 9. 12. 1986, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 420/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3923/86,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 295/87 ⁽⁸⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole per la campagna 1986/1987; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializza-

zione 1987/1988 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 295/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽⁹⁾, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 295/87, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per il colza e il ravizzone.
2. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 12 febbraio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse fissati per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
3. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 12 febbraio 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.
4. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

⁽⁹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	30,180	30,676	31,172	31,172	31,172	27,204
— Portogallo	35,700	36,196	36,692	36,692	36,692	32,724
— altri stati membri	35,700	36,196	36,692	36,692	36,692	32,724
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	86,08	87,26	88,46	88,54	88,54	79,34
— Paesi Bassi (Fl)	96,99	98,32	99,66	99,75	99,75	89,35
— UEEL (FB/Flux)	1 667,01	1 690,26	1 713,51	1 712,97	1 712,97	1 522,93
— Francia (FF)	244,26	247,78	251,09	250,69	250,69	223,10
— Danimarca (Dkr)	300,82	305,05	309,29	309,29	309,29	275,11
— Irlanda (£ Irl)	26,805	27,193	27,579	27,440	27,440	24,256
— Regno Unito (£)	19,442	19,753	20,064	20,064	20,064	17,471
— Italia (Lit)	53 474	54 235	54 888	55 000	55 000	48 683
— Grecia (Dra)	3 437,95	3 475,48	3 509,26	3 496,97	3 496,97	2 959,67
— Spagna (Pta)	4 160,95	4 233,26	4 305,58	4 279,63	4 279,63	3 696,81
— Portogallo (Esc)	5 045,18	5 115,95	5 161,64	5 152,30	5 152,30	4 511,23

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 421/87 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1987
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2923/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽⁸⁾;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3776/86 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1986/1987; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza e di ravizzone prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui al Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 12 febbraio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 12 febbraio 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 35 del 6. 2. 1987, pag. 21.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,457	36,876	37,016	36,861	36,706	32,506
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	87,83	88,84	89,21	88,93	88,58	78,84
— Paesi Bassi (Fl)	98,97	100,10	100,50	100,19	99,79	88,79
— UEFL (FB/Flux)	1 702,84	1 722,45	1 728,84	1 720,97	1 713,63	1 512,54
— Francia (FF)	250,14	253,07	253,61	252,01	250,80	221,41
— Danimarca (Dkr)	307,51	311,06	312,15	310,78	309,41	273,18
— Irlanda (£ Irl)	27,460	27,781	27,859	27,588	27,453	24,064
— Regno Unito (£)	20,188	20,435	20,449	20,320	20,191	17,403
— Italia (Lit)	54 720	55 355	55 424	55 279	55 024	48 321
— Grecia (Dra)	3 566,50	3 591,96	3 565,33	3 526,37	3 499,41	2 920,57
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	4 284,54	4 344,29	4 358,48	4 307,55	4 281,94	3 660,73
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 180,82	5 238,01	5 220,51	5 183,11	5 154,85	4 470,86

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
— altri Stati membri	37,707	38,126	38,266	38,111	37,956	33,756
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	90,82	91,82	92,19	91,92	91,56	81,83
— Paesi Bassi (Fl)	102,33	103,46	103,87	103,55	103,15	92,15
— UEBL (FB/Flux)	1 761,44	1 781,04	1 787,44	1 779,57	1 772,23	1 571,14
— Francia (FF)	259,02	261,94	262,49	260,89	259,68	230,29
— Danimarca (Dkr)	318,19	321,74	322,83	321,46	320,09	283,86
— Irlanda (£ Irl)	28,439	28,760	28,838	28,567	28,431	25,042
— Regno Unito (£)	20,972	21,219	21,233	21,104	20,975	18,187
— Italia (Lit)	56 644	57 279	57 348	57 203	56 948	50 245
— Grecia (Dra)	3 712,35	3 737,81	3 711,18	3 672,22	3 645,25	3 066,41
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19
— in un altro Stato membro (Pta)	4 466,79	4 526,54	4 540,73	4 489,80	4 464,19	3 842,98
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77
— in un altro Stato membro (Esc)	5 370,59	5 427,78	5 410,28	5 372,88	5 344,62	4 660,63

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	41,790	42,381	42,381	42,381	42,381
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	100,80	102,21	102,23	102,33	102,33
— Paesi Bassi (Fl)	113,58	115,17	115,17	115,28	115,28
— UEBL (FB/Flux)	1 951,12	1 978,82	1 978,82	1 978,17	1 978,17
— Francia (FF)	285,54	289,74	289,48	289,00	289,00
— Danimarca (Dkr)	351,96	357,01	357,01	357,01	357,01
— Irlanda (£ Irl)	31,330	31,793	31,790	31,622	31,622
— Regno Unito (£)	22,774	23,145	23,145	23,145	23,145
— Italia (Lit)	62 534	63 442	63 307	63 444	63 444
— Grecia (Dra)	3 993,80	4 038,09	4 008,87	3 993,97	3 993,97
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 965,44	4 051,61	4 051,61	4 020,15	4 020,15
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 545,45	6 632,50	6 595,39	6 583,67	6 583,67
— in un altro Stato membro (Esc)	6 333,05	6 417,27	6 381,37	6 370,04	6 370,04
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 914,22	4 002,51	4 005,49	3 974,03	3 974,03
— in Portogallo (Esc)	6 301,41	6 386,95	6 352,88	6 341,55	6 341,55

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,063080	2,057860	2,052200	2,046920	2,046920	2,031820
Fl	2,329480	2,325960	2,322130	2,317870	2,317870	2,307310
FB/Flux	42,689800	42,716300	42,740100	42,753800	42,753800	42,800400
FF	6,870840	6,878010	6,886960	6,895990	6,895990	6,924440
Dkr	7,798250	7,819080	7,840950	7,858340	7,858340	7,921110
£ Irl	0,773583	0,777630	0,781940	0,786337	0,786337	0,795772
£	0,741980	0,744051	0,746320	0,748512	0,748512	0,754757
Lit	1 466,61	1 470,21	1 474,13	1 478,29	1 478,29	1 488,23
Dra	150,95600	152,91900	154,91600	156,86600	156,86600	163,14400
Esc	159,74300	161,28200	162,69300	163,69900	163,69900	167,06200
Pta	145,33100	145,92800	146,54900	147,16500	147,16500	148,96100

REGOLAMENTO (CEE) N. 422/87 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1987

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1987, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 423/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 354/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,51 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 354/87 è sostituito dall'importo di 13,80 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 424/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2034/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento delle mele⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 50,21 ECU per 100 kg netti per il mese di febbraio 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati

rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele turche il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, la Commissione istituisce una tassa compensativa all'importazione di mele originarie della Turchia, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale convenzionale per tali prodotti; che, di conseguenza, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per dette mele a 8 %, con un minimo di riscossione di 2,30 ECU per 100 kg netti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di mele (sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune), originarie della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,33 ECU per 100 kg netti.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di questi prodotti è fissata a 8 %, con un minimo di riscossione di 2,30 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 425/87 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 407/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.⁽⁴⁾ GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 27.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,65 42,22 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 426/87 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1987**

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 351/87 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 351/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 351/87, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati : I. Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri II. Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : a) zuccheri canditi b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto d) altri zuccheri greggi	43,68 41,85 40,18 ⁽¹⁾ 37,28 ⁽¹⁾ (²)	 0,4368 0,4368

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 427/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la trentacinquesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,956 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

(87/101/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/439/CEE ⁽⁴⁾ prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano garantite la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati e affinché, per quanto possibile, detta eliminazione avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione);

considerando che la rigenerazione costituisce generalmente la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare; che è pertanto opportuno dare la precedenza al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, quando i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano;

considerando che allo stato attuale della legislazione comunitaria gli Stati membri possono, a certe condizioni, vietare la combustione degli oli usati nel proprio territorio; che la presente direttiva non intende modificare questa situazione;

considerando che la combustione degli oli usati dà luogo ad effluenti gassosi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente se emesse in concentrazioni superiori a determinati limiti; che occorre pertanto adottare misure che

stabiliscono le condizioni alle quali deve essere soggetta tale combustione;

considerando che è opportuno migliorare l'efficacia della raccolta degli oli usati e rafforzare i controlli nel settore;

considerando che, dato il carattere particolarmente pericoloso dei PCB/PCT, occorre rafforzare la legislazione comunitaria relativa alla rigenerazione degli oli usati contaminati da dette sostanze;

considerando che gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, devono avere la possibilità di adottare misure più severe per la protezione dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/439/CEE è modificata come segue:

1) gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal testo seguente:

« Articollo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per:

— *olio usato*:

qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici;

— *eliminazione*:

il trattamento oppure la distruzione degli oli usati nonché il loro immagazzinamento o deposito sul o nel suolo;

⁽¹⁾ GU n. C 58 del 6. 3. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 269.

⁽³⁾ GU n. C 330 del 20. 12. 1985, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 31.

- *trattamento* :
le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati, vale a dire la rigenerazione e la combustione ;
- *rigenerazione* :
qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli ;
- *combustione* :
utilizzo degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto ;
- *raccolta* :
il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/CEE (¹), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

(¹) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Articolo 3

1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.
2. Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.
3. Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati :

- a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni ;
- b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano affetti nocivi per il suolo, come pure qual-

siasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati ;

- c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissate dalle disposizioni vigenti.

Articolo 5

1. Se necessario ai fini degli obiettivi della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, gli Stati membri attuano programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

2. Qualora gli obiettivi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti.

3. Per conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli 2 e 4, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'articolo 3. A tal fine, essi possono instaurare i controlli appropriati.

4. Per garantire l'osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che raccolgono gli oli usati debbono essere sottoposte a registrazione e ad adeguato controllo da parte delle autorità nazionali competenti, compreso eventualmente un sistema di autorizzazioni.

Articolo 6

1. In osservanza delle misure adottate a norma dell'articolo 4, le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione. Ove necessario, quest'ultima è concessa previo esame degli impianti.

2. Salve restando le condizioni previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie con riferimento ad un obiettivo diverso da quello considerato dalla presente direttiva, l'autorizzazione può essere concessa alle imprese che effettuano la rigenerazione degli oli usati o li utilizzano come combustibile soltanto qualora l'autorità competente si sia accertata che sono state adottate tutte le adeguate misure di protezione della salute e dell'ambiente, compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.

Articolo 7

Qualora gli oli usati siano rigenerati, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che :

- a) il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato.

A tal fine gli Stati membri assicurano che i rischi connessi con la quantità di rifiuti della rigenerazione e con la loro tossicità e nocività siano ridotti al minimo e che i rifiuti in questione siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE;

- b) gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in concentrazioni superiori ai limiti previsti all'articolo 10.

Gli Stati membri comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 8

1. Salve le disposizioni della direttiva 84/360/CEE⁽¹⁾ e dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, qualora gli oli usati siano utilizzati come combustibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto non provochi nessun inquinamento apprezzabile dell'aria, in particolare mediante l'emissione di sostanze elencate nell'allegato. A tal fine:

- a) gli Stati membri si accertano che nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato.

Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi di quelli indicati nell'allegato. Essi possono altresì fissare valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato;

- b) gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per assicurare che la combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) sia soggetta ad un adeguato controllo.

Essi comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

2. Gli Stati membri si assicurano inoltre che:

- a) i rifiuti della combustione degli oli usati siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE;

- b) gli oli usati utilizzati come combustibile non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori a 50 ppm.

3. Il rispetto dei valori limite figuranti in allegato può alternativamente essere assicurato mediante un sistema appropriato di controllo preventivo delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli oli usati o nelle miscele di oli usati e di altri combustibili liquidi destinate alla combustione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Nel caso di impianti in cui emissioni di sostanze elencate nell'allegato possono derivare addizionalmente dal riscaldamento dei prodotti, gli Stati membri assicurano mediante un sistema di controllo prestabilito che la proporzione di tali sostanze derivante dalla combustione degli oli usati non superi i valori limite fissati nell'allegato.

(¹) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. »;

- 2) l'articolo 7 diventa articolo 9;
- 3) gli articoli 8 e 9 sono soppressi;
- 4) è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 10

1. Al momento dell'immagazzinamento e della raccolta, i detentori e le imprese di raccolta non devono mescolare oli usati con PCB e PCT ai sensi della direttiva 76/403/CEE⁽¹⁾ né con rifiuti tossici e pericolosi ai sensi della direttiva 78/319/CEE.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, le disposizioni della direttiva 76/403/CEE si applicano agli oli usati contenenti oltre 50 ppm di PCB/PCT.

Gli Stati membri adottano inoltre le speciali misure tecniche necessarie ad assicurare che gli oli usati contenenti PCB/PCT siano eliminati senza danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

3. La rigenerazione degli oli usati contenenti PCB o PCT può essere consentita se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i PCB o i PCT oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano PCB/PCT oltre un limite massimo che non può comunque superare 50 ppm.

4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione previa consultazione del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 78/319/CEE.

5. Gli oli usati contaminati da sostanze che rientrano nella definizione di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 78/319/CEE devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(¹) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.»;

5) l'articolo 10 diventa articolo 11;

6) l'articolo 11 diventa articolo 12 ed è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 12

Ogni impresa che raccoglie, detiene e/o elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione in ordine alla raccolta e/o all'eliminazione di oli usati oppure dei loro rifiuti.»;

7) l'articolo 12 diventa articolo 13 ed è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 13

1. Le imprese di cui all'articolo 6 sono sottoposte a controlli periodici ad opera dello Stato membro, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione.

2. Le autorità competenti seguono l'evoluzione dello stato della tecnica e/o dell'ambiente al fine di sottoporre a revisione, se del caso, l'autorizzazione concessa ad un'impresa in conformità della presente direttiva.»;

8) gli articoli 13 e 14 diventano rispettivamente gli articoli 14 e 15;

9) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 16

Gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, misure di protezione

dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Tali misure possono anche includere, alle stesse condizioni, il divieto di combustione degli oli usati.»;

10) gli articoli 15 e 16 diventano rispettivamente gli articoli 17 e 18;

11) è aggiunto l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE, esistenti al momento della notifica della presente direttiva, nel termine di sette anni a decorrere da tale notifica (¹).

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(¹) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 13 gennaio 1987.

ALLEGATO

Valori limite ⁽¹⁾ di emissione per talune sostanze emesse nella combustione di oli usati negli impianti di potenza termica pari o superiore a 3 MW (PCI)

Sostanza inquinante	Valori limite mg/Nm ³	
Cd		0,5
Ni		1
	o ⁽²⁾	o ⁽²⁾
Cr	} 1,5	Cr
Cu		Cu
V		V
Pb	5	Pb
		} 5
Cl ⁽³⁾		100
F ⁽⁴⁾		5
SO ₂ ⁽⁵⁾		—
Polvere (totale) ⁽⁵⁾		—

⁽¹⁾ Questi valori limite, che non possono essere superati in occasione della combustione degli oli usati, indicano la concentrazione massima di emissione delle sostanze citate nel gas di scarico, riferiti al volume dello scarico in condizioni standard (273 K, 1013 hPa), previa detrazione del grado di umidità sotto forma di vapore acqueo e riferiti ad un tenore in volume di ossigeno del 3 % nello scarico gassoso.

Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 8, il tenore di ossigeno sarà tale da corrispondere alle normali condizioni operative nel particolare procedimento di cui trattasi.

⁽²⁾ Spetterà agli Stati membri stabilire quale di queste opzioni si applicherà nel loro paese.

⁽³⁾ Composti inorganici gassosi del cloro, considerati come acido cloridrico.

⁽⁴⁾ Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.

⁽⁵⁾ Non è possibile determinare valori limite per queste sostanze nella presente fase. Gli Stati membri fisseranno indipendentemente norme di emissione relative agli scarichi di tali sostanze tenendo conto delle prescrizioni della direttiva 80/779/CEE (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30).

DICHIARAZIONE

Articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 75/439/CEE

Il Consiglio ritiene che il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 3, rappresenti effettivamente un limite massimo risultante dal procedimento di rigenerazione. Tenendo presente l'opportunità di eliminare i PCB/PCT dall'ambiente, ovunque sia possibile, esso invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per rimanere molto al di qua di tale limite. Inoltre invita la Commissione a rivedere detto limite ed a presentare opportune proposte per un nuovo limite entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(87/102/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che esistono notevoli divergenze nelle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumo;

considerando che le divergenze tra le legislazioni possono provocare distorsioni di concorrenza fra creditori nel mercato comune;

considerando che queste stesse divergenze limitano la possibilità del consumatore di ottenere un credito in altri Stati membri; che esse influiscono sul volume e sulla natura dei crediti richiesti, nonché sull'acquisto di beni e servizi;

considerando che pertanto tali divergenze incidono sulla libera circolazione delle merci e dei servizi che il consumatore potrebbe ottenere a credito e ostacolano quindi direttamente il funzionamento del mercato comune.

considerando che, a motivo dell'aumento del volume del credito concesso ai consumatori nella Comunità, l'istituzione di un mercato comune del credito al consumo gioverebbe in egual misura ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi;

considerando che i programmi della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore ⁽⁴⁾ prevedono in particolare che il consumatore deve essere protetto contro condizioni abusive di credito e che è opportuno armonizzare in via prioritaria le condizioni generali relative al credito al consumo;

considerando che le divergenze tra legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in

una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri;

considerando che le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; che nuove forme di credito al consumo sono state predisposte e sono in continua evoluzione;

considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contrattuali; che queste informazioni devono concernere, tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;

considerando che spesso le condizioni contrattuali possono essere svantaggiose per il consumatore; che si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate condizioni da applicare a tutte le forme di credito;

considerando che, data la natura specifica di taluni contratti di credito e tipi di transazione, questi contratti o transazioni dovrebbero essere del tutto o in parte esclusi dal campo d'applicazione della direttiva;

considerando che dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, esentare dalla direttiva alcune forme di credito di carattere non commerciale concesso a particolari condizioni;

considerando che le pratiche esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda gli atti autentici redatti dinanzi ad un notaio o a un giudice sono tali da rendere superflua in questi casi l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva; che pertanto dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esentare tali atti dalle disposizioni in questione;

considerando che i contratti di credito relativi a somme molto elevate tendono a differire dalle normali transazioni di credito al consumo; che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva a contratti relativi a importi molto modesti potrebbe comportare eccessivi oneri amministrativi sia per i consumatori che per i creditori; che pertanto i contratti per importi superiori o inferiori a determinati limiti finanziari dovrebbero essere esclusi dalla direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 27. 3. 1979, pag. 4, e GU n. C 183 del 10. 7. 1984, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 10.⁽³⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1, e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

considerando che l'indicazione dei costi del credito nella pubblicità e negli uffici commerciali del creditore o dell'intermediario può facilitare al consumatore il confronto fra più offerte;

considerando che la tutela del consumatore viene ulteriormente migliorata ove i contratti di credito siano stipulati per iscritto e contengano determinate indicazioni minime sulle condizioni contrattuali;

considerando che in caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso; che, al momento del recupero, in conteggi tra le parti dovrebbero essere stabiliti in modo che il recupero non comporti un ingiustificato arricchimento;

considerando che al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi; che, in tal caso, deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito;

considerando che, nel caso di cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito, la posizione del consumatore non deve diventare più debole;

considerando che gli Stati membri che consentono l'uso, da parte del consumatore, di cambiali, effetti all'ordine e assegni in relazione a un contratto di credito devono assicurarsi che nell'uso di detti strumenti il consumatore sia adeguatamente protetto;

considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore;

considerando che l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84⁽²⁾; che gli Stati membri dovrebbero entro certi limiti essere liberi di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU nella presente direttiva; che gli importi della presente direttiva dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità e, se necessario, riveduti;

considerando che dovranno essere adottate da parte degli Stati membri opportune misure per autorizzare le persone

che lo desiderano a proporre o farsi intermediari per contratti di credito, o per ispezionare o controllare le attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediari per la concessione di crediti o per mettere in grado i consumatori di presentare reclamo in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito;

considerando che i contratti di credito non dovrebbero derogare, a detrimento del consumatore, alle disposizioni che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva; che tali disposizioni non dovrebbero essere eluse mediante una speciale formulazione dei contratti;

considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato;

considerando che entro il 1° gennaio 1995 la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende:
 - a) per « consumatore », la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
 - b) per « creditore », una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;
 - c) per « contratto di credito », un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;

- d) per « costo totale del credito al consumatore », tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

- e) per « tasso annuo effettivo globale », il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

- a) ai contratti di credito o di promessa di credito:
- destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi;
 - destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale;
- b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario.
- c) al credito concesso o messo a disposizione senza remunerazione in interessi o altri oneri;
- d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;
- e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.

A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'articolo 6;

- f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU;
- g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito:
- o entro un periodo non superiore a tre mesi;
 - oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Uno Stato membro può, in consultazione con la Commissione, esentare dall'applicazione della presente direttiva alcuni tipi di credito:

- concessi a tassi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e
- che non vengono offerti al pubblico in genere.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 e degli articoli da 6 a 12 non si applicano ai contratti di credito o di promessa di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempreché questi non siano già esclusi dalla direttiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

4. Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli da 6 a 12 i contratti di credito sotto forma di atto autentico firmato dinanzi ad un notaio o a un giudice.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubbli-

cità ingannevole⁽¹⁾, nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

Articolo 4

1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

- a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;
- b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, e in attesa di una decisione sull'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, gli Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva non esigono l'indicazione di tale tasso o non hanno un metodo fisso per il suo calcolo devono prescrivere almeno che al consumatore sia indicato il costo totale del credito.

Articolo 6

1. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

- dell'eventuale massimale del credito;
- del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
- delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

(¹) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev'essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

3. Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi.

Articolo 7

In caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

Articolo 8

Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.

Articolo 9

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito sono ceduti a un terzo, il consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

Articolo 10

Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:

- a) effettuare un pagamento con titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari,
- b) offrire garanzie mediante titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari ed assegni bancari,

provvedono affinché il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni

o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

- a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e
- b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e
- c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e
- d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e
- e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un valore inferiore a un importo pari a 200 ECU.

Articolo 12

1. Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché le persone che desiderano proporre o farsi intermediarie per contratti di credito ottengano un'autorizzazione ufficiale in tal senso, o specificamente o in quanto fornitori di beni e di servizi, oppure
- b) provvedono affinché l'attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sia soggetta all'ispezione o al controllo di un'istituzione o di un'autorità, oppure
- c) incoraggiano la creazione di appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito e a fornire ai consumatori informazioni o consigli al riguardo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia necessaria quando le persone che propongono o si fanno intermediarie per la conclusione di contratti di credito rispondono alla definizione di cui all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽¹⁾, e sono autorizzate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

Se le persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sono state autorizzate, sia in modo specifico tanto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quanto in base alle disposizioni della direttiva sopra menzionata, ma quest'ultima autorizzazione è in seguito revocata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione specifica di concedere crediti, di cui al paragrafo 1, lettera a), viene informata e decide se le persone in questione possono continuare a concedere crediti o a farsi intermediarie per la concessione di crediti oppure se l'autorizzazione specifica rilasciata in base al paragrafo 1, lettera a), debba essere revocata.

Articolo 13

1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU purché tale arrotondamento non superi 10 ECU.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni e per la prima volta nel 1995 all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale

formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell'importo del credito in più contratti.

Articolo 15

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entro il 1° gennaio 1995 la Commissione presenta una relazione al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3****1. Contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi**

- i) La descrizione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto ;
- ii) il prezzo di acquisto in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito ;
- iii) l'importo dell'eventuale acconto, nonché il numero, l'importo e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali dati, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto ;
- iv) l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato ;
- v) l'indicazione della persona cui spetta la proprietà dei beni, qualora il passaggio di proprietà non sia immediato, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni ;
- vi) una descrizione delle eventuali garanzie richieste ;
- vii) l'eventuale periodo di riflessione ;
- viii) l'indicazione della(e) assicurazione(i) eventualmente richiesta(e) e, qualora la scelta dell'assicuratore non venga lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.

2. Contratti di credito operanti mediante carte di credito

- i) L'eventuale valore massimo dell'importo del credito ;
- ii) le condizioni di rimborso o il modo per stabilirle ;
- iii) l'eventuale periodo di riflessione.

3. Contratti di credito sotto forma di crediti allo scoperto permanenti, non altrimenti contemplati dalla direttiva

- i) L'importo dell'eventuale massimale del credito o il metodo per determinarlo ;
- ii) le condizioni di utilizzazione e di rimborso ;
- iii) l'eventuale periodo di riflessione.

4. Altri contratti di credito che ricadono sotto la direttiva

- i) L'importo dell'eventuale massimale del credito ;
 - ii) l'indicazione dell'eventuale garanzia richiesta ;
 - iii) le condizioni di rimborso ;
 - iv) l'eventuale periodo di riflessione ;
 - v) l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato.
-

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 370 del 30 dicembre 1986)

Pagina 2:

— articolo 3, secondo trattino:

anziché: «... dell'articolo 6, secondo comma, ...»,

leggi: «... dell'articolo 6, paragrafo 2, ...»;

— articolo 3, terzo trattino, lettera a):

anziché: «... articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino ...»,

leggi: «... articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino ...»;

— articolo 4:

il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«2. A tal fine il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, terzo e quarto trattino, e all'unanimità nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino».

Pagina 3, articolo 6:

anziché: «In ottemperanza ...»,

leggi: «1. In ottemperanza ...»;

anziché: «Agli effetti delle lettere a) e b) ...»,

leggi: «2. Agli effetti del paragrafo 1, lettere a) e b), ...».

Pagina 4:

Gli articoli 12 e 13 diventano rispettivamente articoli 13 e 14 ed è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 12

Il Parlamento europeo è informato in merito alla gestione dell'aiuto alimentare mediante comunicazione delle decisioni previste agli articoli 4, 5 e 6, non appena adottate, nonché mediante trasmissione annua delle relazioni sull'esecuzione delle diverse azioni per i rispettivi esercizi.

Le decisioni previste agli articoli 5 e 6 e le relazioni di cui al primo comma sono comunicate contemporaneamente al Consiglio».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 26 del 29 gennaio 1987)

Pagina, 1, il testo dell'ultimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che detti esportatori, i quali rappresentano la quasi totalità del commercio nel settore, non hanno sollevato obiezioni».

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione la statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo